



ADESIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ALLA CONVENZIONE SUL CONTROLLO E LA
MARCHIATURA DEGLI OGGETTI IN MATERIALI PREZIOSI, CON ALLEGATI, FATTA A VIENNA IL
15 NOVEMBRE 1972

Art. 1 (Convenzione)

CONVENZIONE SUL CONTROLLO E LA MARCATURA DEGLI OGGETTI IN METALLI
PREZIOSI

Firmata a Vienna il 15 novembre 1972

Entrata in vigore il 27 giugno 1975

Modificata il

- 18 maggio 1988 (con entrata in vigore il 16 agosto 1993) - 9 gennaio 2001* (con entrata in
vigore il 27 febbraio 2010) * basata sul PMC/W 9/99 (Rev.3)

© Convenzione sulla marcatura di garanzia Febbraio 2010 Riproduzione vietata per scopi
commerciali. La riproduzione per uso interno e' consentita, purché sia citata la fonte.

Testo unico in inglese e francese

Redattore: Segretariato Convenzione sulla marcatura di garanzia e-mail:
info@hallmarkingconvention.org sito web: <http://www.hallmarkingconvention.org>

PREAMBOLO

La Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Norvegia, la Repubblica
Portoghese il Regno di Svezia, la Confederazione Svizzera ed il Regno Unito di Gran
Bretagna e Irlanda del Nord (1); Desiderando facilitare il commercio internazionale di
oggetti in metalli preziosi, garantendo, nel contempo, la tutela del consumatore richiesta
dalla particolare natura di questi prodotti; Ritenendo che l'armonizzazione a livello
internazionale delle norme, dei regolamenti tecnici e delle linee guida in materia di metodi
e procedure per il controllo e la marcatura degli oggetti in metalli preziosi sia un
importante contributo alla libera circolazione di tali prodotti; Considerando che detta
armonizzazione debba essere integrata con il mutuo riconoscimento del controllo e della
marcatura e desiderando, pertanto, promuovere e garantire la cooperazione tra i loro uffici
del saggio e le autorità competenti; Tenuto conto che non e' richiesta la marcatura di
garanzia obbligatoria dagli Stati contraenti la Convenzione e che la marcatura degli oggetti
in metalli preziosi con i marchi della Convenzione e' volontaria; Hanno convenuto quanto

segue:

Articolo 1

1. Gli oggetti controllati e marchiati in da un ufficio del saggio autorizzato, in conformita' alle disposizioni della presente Convenzione, non devono essere sottoposti a ulteriori controlli o marchiature obbligatori nello Stato contraente importatore. Cio' non impedisce allo Stato contraente importatore di effettuare prove di controllo ai sensi dell'articolo 6. 2. La presente Convenzione non puo' in alcun modo imporre ad uno Stato contraente di consentire l'importazione o la vendita di oggetti in metalli preziosi che non siano previsti nella propria legislazione nazionale o non siano conformi ai suoi gradi di purezza nazionale.

(1) I seguenti Stati hanno aderito alla Convenzione (tra parentesi la data di entrata in vigore): Irlanda (08.11.1983), Danimarca (17.01.1988) Repubblica Ceca (02.11.1994), Paesi Bassi (16.07.1999), Lettonia (29.07.2004), Lituania (04.08.2004), Israele (01.06.2005), Polonia (22.11.2005), Ungheria (01.03.2006), Cipro (17.01.2007), Slovacchia (06.05.2007) e Slovenia (05.03.2009).

Versione in vigore dal 26 maggio 2023 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in materiali preziosi, con Allegati, fatta a Vienna il 15 novembre 1972
Estremi	Legge 15 maggio 2023, n. 55
Partizione	Convenzione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 maggio 2023

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/legge-55-2023/convenzione-art-1>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it